

Ordinanza che adegua ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia

del 7 dicembre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 6 marzo 2000¹ sul traffico pesante

Art. 16 cpv. 6

⁶ Le disposizioni penali della legge federale del 17 giugno 2011² sulla metrologia sono applicabili agli apparecchi di misura per la riscossione della tassa secondo l'articolo 15 capoverso 1.

2. Ordinanza del 28 marzo 2007³ sul controllo della circolazione stradale

Art. 9 cpv. 2, frase introduttiva, e 4

² Per i controlli mediante ausili tecnici, l'USTRA disciplina, d'intesa con l'Istituto federale di metrologia:

⁴ Per sperimentare nuovi ausili tecnici, l'USTRA può rilasciare un permesso d'esercizio temporaneo basato su un rapporto di prova dell'Istituto federale di metrologia e può definire i margini tecnici di tolleranza conformi allo stato della tecnica.

1 RS 641.811
2 RS 941.20
3 RS 741.013

3. Ordinanza del 19 giugno 1995⁴ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Art. 3 cpv. 1 lett. d

¹ Per quanto concerne le autorità sono impiegate le abbreviazioni seguenti:

- d. METAS per l'Istituto federale di metrologia;

4. Ordinanza del 19 giugno 1995⁵ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali

Appendice 2 n. 2

Servizio d'esame

Competente per:

...

Istituto federale di metrologia
(METAS)
Lindenweg 50
3084 Wabern

Luci, catarifrangenti, dispositivi di segnalazione nonché limitatori di velocità, odocronografi, registratori di fine percorso e controlli di funzionamento di dischi per odocronografi, carte e carta da stampa per odocronografi digitali nonché trasmissione luminosa e riflessione dei vetri dei veicoli

...

5. Ordinanza del 22 giugno 1994⁶ sulla radioprotezione

Art. 46 cpv. 2

² La riferibilità giusta l'articolo 45 capoverso 2 lettera c è fissata, nel caso concreto, dall'Istituto federale di metrologia (METAS) e controllata da un servizio da esso riconosciuto.

⁴ RS 741.41

⁵ RS 741.511

⁶ RS 814.501

6. Ordinanza dell'11 dicembre 1978⁷ sull'indicazione dei prezzi

Ingresso

visti gli articoli 16, 16a, 17 e 20 della legge federale del 19 dicembre 1986⁸ contro la concorrenza sleale;
visto l'articolo 12b della legge del 30 aprile 1997⁹ sulle telecomunicazioni;
visto il capo IV del regolamento (CE) n. 1008/2008¹⁰ nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999¹¹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (Accordo sul trasporto aereo),

Art. 9 cpv. 2

² Le quantità sono indicate secondo le prescrizioni della legge federale del 17 giugno 2011¹² sulla metrologia.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁷ RS **942.211**

⁸ RS **241**

⁹ RS **784.10**

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 set. 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione).

¹¹ RS **0.748.127.192.68**

¹² RS **941.20**

